Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 2 giugno 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 22 marzo 1948, n. 566.

Modificazioni all'art. 10 della legge 16 giugno 1940, n. 721, relativa al riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

A modifica delle disposizioni del terzo comma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1940, n. 721, i vincitori dei concorsi per titoli banditi in applicazione della legge suddetta, con decreti Ministeriali 10 gennaio 1941 per l'ammissione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di ottanta vicesegretari in prova, di sessantacinque viceragionieri in prova e di settanta alunni d'ordine in prova, sono collocati in ruolo secondo l'ordine delle graduatorie formate dalle relative Commissioni giudicatrici.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 186. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 567.

Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, concernente la istituzione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, è aggiunto il seguente comma

« L'ingerenza dell'Azienda non si estende ai beni di pertinenza di privati di nazionalità germanica e di aziende tedesche sotto sequestro nè ai crediti di organismi tedeschi in Italia verso persone di nazionalità italiana ».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, è integrato col seguente comma:

« Le facoltà di cui al precedente comma possono, dal Comitato Interministeriale per la Ricostruzione, essere delegate ad un ristretto Comitato composto del Ministro per il bilancio, del Ministro per il tesoro, del Ministro per l'industria e commercio e del Ministro per i trasporti ».

Art. 3.

Nel capoverso dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, sono soppresse le parole « il quale potrà ad essi delegare, sotto la sua responsabilità, talune delle proprie attribuzioni ».

Art. 4.

L'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.), per l'adempimento dei compiti ad essa affidati e per lo svolgimento della sua gestione segue le norme sin qui

emanate con provvedimenti dei competenti organi, non chè quelle che fossero ritenute ancora necessarie e da emanarsi, nel caso, su proposta del Ministro per i trasporti e di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'industria e commercio, con decreti del Presidente della Repubblica.

Art. 5.

L'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) per le eventuali operazioni di esportazione dei materiali di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, può essere autorizzata dal Ministero del tesoro a costituire o rilevare, se del caso, una società commerciale a carattere nazionale.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — EINAUDI — DEL VECCHIO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 179. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 568.
Autorizzazione della spesa di due miliardi di lire per la revisione dei prezzi relativi alle opere pubbliche di bonifica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di due miliardi di lire per la revisione dei prezzi delle opere pubbliche di bonifica, così ripartita:

a) L. 1.600.000.000 per la revisione dei prezzi delle opere pubbliche di bonifica e sistemazione idraulico-forestale di bacini montani;

b) L. 400.000.000 per la revisione dei prezzi relativi alla riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alla iscrizione negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste delle somme occorrenti in relazione alle predette autorizzazioni, a seconda della necessità.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 184. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 569.
Norme sull'ordinamento delle banche popolari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell' 8 aprile 1948:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, non si applicano alle società cooperative a responsabilità limitata di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, è sostituito dai seguenti comma:

« Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a L. 500. Nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale superi la somma di L. 250.000.

« Le Banche popolari esistenti debbono adeguare il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma precedente nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto ».

Art. 3.

All'art. 7 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, è aggiunto il seguente comma:

« Resta in ogni caso salva l'applicazione degli articoli 2386 e 2401 del Codice civile in caso di vacanza durante il corso dell'esercizio, nell'ufficio di amministratore o di membro del Collegio sindacale ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, è sostituito dal seguente:

« La quota di utili che non sia assegnata alla riserva legale, a eventuali riserve statutarie o ad altri scopi previsti dallo statuto e che non sia distribuita ai soci è destinata a riserva straordinaria o ad opere ed enti di pubblica beneficenza o assistenza ».

Art. 5.

Nell'art. 11 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, all'espressione « determinate categorie di soci specie delle classi meno abbienti » è sostituita l'espressione « determinate categorie di risparmiatori delle classi meno abbienti ».

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Del Vecchio — Grassi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 207. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 570.

Concessione di un contributo straordinario a favore degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1947-48 la concessione di un contributo straordinario di lire 13.500.000 a favore degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto al relativo stanziamento in bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Scelba — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 176. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 571.

Rilascio, in esenzione da qualsiasi tassa, bollo e spesa, di certificati e documenti per l'esercizio della facoltà di opzione per la cittadinanza italiana o per quella jugoslava, nei casi previsti dal Trattato di pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno e per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per la grazia e giustizia;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Le domande, le dichiarazioni ed ogni altro atto, attestazione o certificato necessari all'esercizio della facoltà di opzione per la cittadinanza italiana o per quella jugoslava, nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 19 e 20 del Trattato di pace, sono esenti da qualsiasi tassa, bollo e spesa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Scelba — Pella — Sforza — Grassi

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 178. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 572.
Modificazioni alle vigenti disposizioni in materia di pensioni straordinarie e di assegni di ricompensa nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico.

L'aumento previsto dal decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 805, è concesso anche, a decorrere dal 1° aprile 1948, a ciascuna delle figlie del generale Ricciotti Garibaldi, Rosa e Annita Italia Garibaldi.
La maggiorazione stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 334, non si applica sull'aumento previsto dal citato decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 805.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 208. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1948.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Sondrio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Sondrio, pel triennio 1948-1950, i signori:
Carbonera dott. Antonio, medico chirurgo;
Valenti dott. Gio Battista, medico chirurgo;
Marchiondelli dott. Vittorio, pediatra;
Facetti avv. Girolamo, esperto in materie amministrative;
Forlani dott. Domenico, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1948
Registro Previdenza n. 14, *foglio n.* 385. — FERRARI

(2507)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1948.
Ricostituzione della Commissione per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 26 gennaio 1913, col quale fu istituita la Commissione reale per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour;
Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 gennaio 1947, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della predetta Commissione;
Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione dei due membri deceduti, prof. Francesco Lemmi e dottor Giovanni Visconti-Venosta ed al conferimento dell'incarico di segretario della Commissione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

La Commissione per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour è ricostituita come appresso:
on. Ivanoe Bonomi; prof. Gian Carlo Buraggi; onorevole prof. Alessandro Casati; prof. Federico Chabod; prof. Gustavo Colonnetti; prof. Guido De Ruggiero; prof. Luigi Einaudi; prof. Alberto Maria Ghisalberti; prof. Walter Maturi; prof. Carlo Morandi; prof. Giacomo Perticone; dott. Emilio Re; prof. Luigi Salvatorelli; prof. Giovanni Soranzo; prof. Maria Avetta; il direttore generale dell'Amministrazione civile; il capo dell'Ufficio centrale degli archivi di Stato.
Il prof. Ruggero Moscati è incaricato di esercitare le funzioni di segretario della Commissione.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1948

DE NICOLA

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1948
Registro Interno n. 11, *foglio n.* 27. — VILLA

(2496)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1948.

Licenziamento dall'impiego per riportata condanna di un inserviente in prova appartenente al ruolo del personale subalterno del Ministero e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1946, col quale, fra altri, Vacca Pasqualino venne nominato inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero e delle Intendenze di finanza;

Visto il decreto 1° aprile 1947, col quale l'intendente di Nuoro sospese dal grado con privazione dello stipendio, a decorrere dallo stesso giorno, detto inserviente in prova, a seguito della sentenza in data 13 luglio 1945 della Corte di assise di Cagliari, con la quale il Vacca, colpevole del delitto di alterazione e spaccio di biglietti da L. 50 e da L. 100 emessi dalle Autorità militari alleate, venne condannato alla pena della reclusione per anni cinque ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici;

Vista la sentenza suddetta e quella pronunciata dalla Suprema Corte di cassazione il 28 gennaio 1946, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Vacca;

Visto l'art. 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e considerato che se l'Amministrazione fosse venuta tempestivamente a conoscenza delle menzionate sentenze non avrebbe dato corso alla nomina del Vacca all'impiego di cui sopra;

Decreta:

Vacca Pasqualino, inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero e delle Intendenze di finanza, condannato con sentenza della Corte di assise di Cagliari — passata in giudicato il 28 gennaio 1946, cioè anteriormente alla di lui nomina all'impiego — a cinque anni di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, è licenziato dall'impiego ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, a decorrere dal 1° aprile 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1948

p. *Il Ministro*: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1948
Registro Finanze n. 343, *foglio n.* 212. — CECCONI

(2448)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.

Organizzazione delle « Mostre internazionali » del I Congresso internazionale di fisiopatologia della riproduzione animale e di fecondazione artificiale, in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 (convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607), contenente norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni;

Vista la documentata istanza prodotta dalla presidenza del Comitato centrale del I Congresso internazionale di fisiopatologia della riproduzione animale e di fecondazione artificiale;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Prefettura e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata l'organizzazione delle « Mostre internazionali » del I Congresso internazionale di fisiopatologia della riproduzione animale e di fecondazione artificiale, che avrà luogo in Milano dal 23 al 30 giugno 1948.

Roma, addì 10 marzo 1948

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

(2421)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1948.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1° luglio 1948-30 giugno 1949.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero di grazia e giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il citato bilancio compete al Ministero e di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero, disposta col decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformità delle tabelle unite al presente decreto e con le seguenti risultanze:

Entrate previste	L.	6.300.000
Spese previste	»	6.300.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 14 aprile 1948

Il Guardasigilli
Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

STATO DI PREVISIONE

dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949

Numero	ARTICOLI — Denominazione	Somma
		Lire
	PARTE I. — ENTRATA	
	TITOLO I. — Entrate ordinarie	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
1	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	1.000.000
2	Versamenti per grazia	500.000
3	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	50.000
4	Fondi dei detenuti evasi o defunti	400.000
5	Ricavo dalle vendite dei corpi di reato	150.000
6	Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	100.000
7	Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	600.000
	Totale delle entrate ordinarie	2.800.000
	TITOLO II. — Entrate straordinarie	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
8	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
9	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	*per memoria*
	Totale delle entrate straordinarie	—
	Partite che si compensano con la spesa	
10	Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	3.500.000
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	TITOLO I. — Entrate ordinarie	
	Categoria I. — *Entrate effettive* . .	2.800.000
	Totale del titolo I	2.800.000
	TITOLO II. — Entrate straordinarie	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	—
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	—
	Totale del titolo II	—
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	2.800.000
	Partite che si compensano con la spesa	3.500.000
	Totale generale . . .	6.300.000

Numero	ARTICOLI — Denominazione	Somma
		Lire
	PARTE II. — SPESA	
	TITOLO I. — Spese ordinarie	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
1	Assegnazioni ai Consigli di patronato	2.550.000
2	Spese per la pubblicazione di sentenze	25.000
3	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	50.000
4	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato .	50.000
5	Spese casuali	25.000
6	Fondo di riserva per spese impreviste	100.000
	Totale delle spese ordinarie .	2.800.000
	TITOLO II. — Spese straordinarie	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
7	Spese straordinarie diverse	*per memoria*
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
8	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*
	Totale delle spese straordinarie .	—
	Partite che si compensano con l'entrata	
9	Restituzione e incameramento di depositi	3.500.000
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	TITOLO I. — Spese ordinarie	
	Categoria I. — *Spese effettive* . . .	2.800.000
	Totale del titolo I .	2.800.000
	TITOLO II. — Spese straordinarie	
	Categoria I. — *Spese effettive* . . .	—
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	—
	Totale del titolo II .	—
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	2.800.000
	Partite che si compensano con l'entrata	3.500.000
	Totale generale delle spese . .	6.300.000

RIEPILOGO

Entrate	6.300.000
Spese	6.300.000
Differenza . .	—

(2552)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 13 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 283, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Todi (Perugia), di un mutuo di L. 1.920.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2311)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Senise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 255 è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'amministrazione comunale di Senise (Potenza), di un mutuo di L. 478.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2309)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Foligno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 269 è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Foligno (Perugia), di un mutuo di L. 5.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2313)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 26 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 265, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Augusta (Siracusa), di un mutuo di L. 408.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2304)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 281, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2314)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 264, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Boscotrecase (Napoli), di un mutuo di L. 160.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2315)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 25 maggio 1948:

De Matteis Francesco, notaio residente nel comune di Pizzoli, distretto notarile di L'Aquila, è traslocato nel comune di L'Aquila;

Colaci Ferruccio, notaio residente nel comune di Calimera, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di Galatina, stesso distretto;

D'Alessandro Giuseppe, notaio residente nel comune di Napoli, è traslocato nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli.

(2554)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di zootecnia generale presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di zootecnia generale, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2555)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Santo Stino di Livenza (Venezia)

La zona di ripopolamento e cattura di Santo Stino di Livenza (Venezia), della estensione di ettari 1.963, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 1° aprile 1939, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-1952.

(2429)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso di rettifica

Nel bando di concorso al posto di sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 14 maggio 1948, n. 111, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come appresso:

1) a pagina 1626, prima colonna, art. 2, lett. *a*) 2° comma, leggasi: « qualità di ufficiale » anzichè « qualifica di ufficiale »;

2) a pagina 1626, seconda colonna, art. 3, n. 3), 1° comma, leggasi « ufficio del casellario » anzichè « ufficiale del casellario »;

3) a pagina 1626, seconda colonna, art. 3, n. 6), 1° comma, leggasi « da un notaio » anzichè « dal notaio »;

4) a pagina 1626, seconda colonna, alla lett. *b*) successiva al n. 8), leggasi: « una propria composizione per banda » anzichè « una breve composizione per banda »;

5) a pagina 1627, prima colonna, art. 4, inserire prima della lett. *a*) il seguente periodo: « con le domande le autorità riceventi faranno, altresì, pervenire al Comando generale dei carabinieri »;

6) a pagina 1627, prima colonna, art. 6, tra le parole « motivato » ed « insindacabile » aggiungasi la congiunzione « e »;

7) a pagina 1627, seconda colonna, art. 7, 4° comma, leggasi: « il totale dei punti » anzichè « il titolo dei punti »;

8) a pagina 1628, prima colonna, art. 13, 2° comma, leggasi: « i nomi dei candidati » anzichè « il nome dei candidati ».

(2553)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	726243	Ventura Vittoria fu Giacomo, nubile, dom. a Nocera Terinese (Catanzaro)	231 —
P. R. 3,50 % (1934)	405824 (nuda propr. e usufr.)	Branca Teresa fu Pasquale, moglie di Cardillo Ottaviano Domenico, dom. a Cassino, con usufrutto a favore di Verona Fausto fu Francesco	1.078 —
Rendita 5 %	124032	De Simone Ines di Giuseppe, moglie di Zaccaria Mario, dom. a S. Felice a Cancello (Napoli)	500 —
Id.	124033	Come sopra	550 —
B.T.N. 4 % (1943) Serie I	570	De Simone Ines di Giuseppe, ecc., come sopra	5.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 26 febbraio 1948 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(1107)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 maggio 1948 - N. 95

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	83,075
Id. 3,50 % 1902	72,15
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,60
Redimibile 3,50 % 1934	76,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,20
Id. 5 % 1936	89,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,75
Id. 5 % convertiti 1951	99,525

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 maggio 1948 - N. 96

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	83,275
Id. 3,50 % 1902	72,25
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,875
Redimibile 3,50 % 1934	76,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,20
Id 5 % 1936	89,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,775
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,775
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,775
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,725
Id. 5 % convertiti 1951	99,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Roma, in data 10 luglio 1947, n. 14246/3, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Leonardo Donato, vice prefetto;

Componenti:
dott. Ermenegildo Frongia, medico provinciale;
prof. dott. Luigi Cattaneo, direttore clinica ostetrica;
prof dott. Pietro Castagna, libero docente in ostetricia;
Assunta Molta, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Stelvio Carducci.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 aprile 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2288)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Terni in data 24 luglio 1947, n. 8173, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni, è costituita come appresso:

Presidente
dott. Giuseppe Cuzzaniti, vice prefetto;

Componenti
dott. Alberto Renzulli, medico provinciale;
prof. dott. Carlo Galassi, libero docente in patologia medica;
prof. dott. Valfredo Marino, primario chirurgo dell'ospedale civile di Terni;
dott Bione Piccini, medico condotto;

Segretario
dott. Salvatore Portelli.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 marzo 1948

(2289) *L'Alto Commissario*: PERROTTI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il proprio decreto 19 gennaio 1948, n. 20449.2/7081, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara;

Visto il dispaccio telegrafico 2 aprile 1948, n. 7472, col quale il Prefetto di Novara rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Stefano Mastrogiacomo, trasferito ad altra sede, col vice prefetto dott. Leonardo Spatazza in qualità di presidente della Commissione suddetta;

Decreta:

In sostituzione del dott. Stefano Mastrogiacomo è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara il vice prefetto dott. Leonardo Spatazza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 maggio 1948

(2335) *L'Alto Commissario*: PERROTTI

Concorso per il conferimento di farmacie riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonchè ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici e non riattivate.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 agosto 1947, n. 820, recante norme per un concorso nazionale per il conferimento di farmacie ai cittadini italiani già titolari di farmacie nelle zone di confine o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, i quali abbiano dovuto abbandonare la loro residenza in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, nonchè ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici e non riattivate;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1948, n. 527, che proroga il termine per bandire il concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per l'esercizio farmaceutico, approvato con regio decreto 20 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per il conferimento dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare farmacie nel territorio nazionale, riservato ai cittadini italiani, già titolari di farmacie nelle zone di confine o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, i quali abbiano dovuto abbandonare la loro residenza in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, nonchè ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici e non ancora riattivate.

Art. 2.

Sentiti i prefetti, vengono destinate al concorso riservato le seguenti sedi farmaceutiche:

Numero	COMUNE	Località in cui ha sede la farmacia	Tassa concessione governativa	Indennità residenza	Indennità avviamento
			Lire	Lire	Lire
	Agrigento:				
1	Licata	4ª sede	40.000	—	10.500
2	Favara	4ª sede	40.000	—	16.500
	Aquila:				
3	Aquila	9ª sede-Camarda	5.000	4.000	—
4	Aquila	10ª sede-Bagno	5.000	4.000	—
	Arezzo:				
5	Piandiscò	—	5.000	—	—
6	Terranova Bracciolini		5.000	—	—
7	Arezzo	Palazzo del Pero	5.000	—	—
	Asti:				
8	Asti	Frazione Quarto	5.000	—	213.300
	Bari:				
9	Bari	44ª sede	80.000	—	—
10	Altamura	3ª sede	40.000	—	96.000
11	Altamura	4ª sede	40.000	—	6.000
12	Bisceglie	2ª sede	40.000	—	—
13	Molfetta	10ª sede	60.000	—	—
	Belluno:				
14	Belluno	Frazione Castion	5.000	—	—
15	Seren del Grappa	—	5.000	—	—
16	Cortina d'Ampezzo	—	5.000	—	—
	Bergamo:				
17	Brembate	—	10.000	—	—
18	Casirate d'Adda	—	10.000	—	da stabil.
	Bologna:				
19	Bologna	Via Emilia Levante, 31	100.000	—	216.000
20	Crevalcore	Frazione Palata Pepoli	5.000	—	102.900
21	Monghidoro	—	5.000	4.000	129.000
	Bolzano:				
22	Laives		10.000	—	18.000
23	Dobbiaco	—	5.000	—	—
24	Brennero	Colle Isarco	5.000	4.000	45.000
25	Renon Collalbo	—	5.000	—	9.000
26	Sarentino	—	5.000	—	20.000
	Brescia:				
27	Desenzano	Frazione Rivoltella	20.000	—	158.100
28	Urago d'Oglio	—	10.000	—	—
	Brindisi:				
29	S. Pietro Vernotico	—	10.000	—	150.600
30	Villa Castelli	—	5.000	—	108.000
	Cagliari:				
31	Cagliari	14ª sede	80.000	—	—
	Caltanissetta:				
32	Caltanissetta	Farmacia Scarpinati	60.000	—	da stabil.
33	Marianopoli	—	5.000	—	—
	Catania:				
34	Acireale	Centro	40.000	—	—
	Catanzaro:				
35	Filandari		5.000	—	—

Numero	COMUNE	Località in cui ha sede la farmàcia	Tassa concessione governativa	Indennità residenza	Indennità avviamento
			Lire	Lire	Lire
	Como:				
36	Cernobbio	Via Regina Elena, 26	10.000	—	162.600
	Cosenza:				
37	Belvedere M.	2ª sede	10.000	—	—
38	Bisignano	2ª sede	10.000	—	—
	Enna:				
39	Leonforte	3ª sede	40.000	—	—
	Ferrara:				
40	Ferrara	Frazione Gaibanella	5.000	—	—
41	Bondeno	Frazione Scortichino	5.000	—	—
	Firenze:				
42	Empoli	5ª sede	40.000	—	—
43	Prato	6ª sede	60.000	—	—
44	Prato	8ª sede	60.000	—	—
45	Prato	9ª sede	60.000	—	—
46	Sesto Fiorentino	3ª sede	40.000	—	—
47	Castel Fiorentino	3ª sede	20.000	—	—
48	Signa	2ª sede	10.000	—	—
49	Pontassieve	3ª sede	20.000	—	—
	Foggia:				
50	Foggia	13ª sede	60.000	—	—
51	Lucera	4ª sede	40.000	—	—
52	Manfredonia	5ª sede	40.000	—	—
	Forlì:				
53	Rimini	Corpolò	5.000	—	—
54	Cesena	Ippodromo	60.000	—	—
55	Castrocaro	Terre del Sole	5.000	3.000	129.000
	Frosinone:				
56	Arce	2ª sede	10.000	—	—
57	Trevi nel Lazio	—	5.000	—	—
	Genova:				
58	Genova	Frazione Bavari	10.000	—	—
59	Portofino	—	5.000	—	—
	Gorizia:				
60	Sagrado	—	10.000	—	—
61	Monfalcone	4ª sede	40.000	—	—
	Grosseto:				
62	Cinigiano	—	10.000	—	—
63	Massa Marittima	Prata	5.000	4.000	—
64	Monte Argentario	Capoluogo	10.000	—	—
	Latina:				
65	Latina	Borgo Sabotino	5.000	—	
66	Terracina	Borgo Hermada	5.000	—	—
67	Prossedi	—	5.000	—	—
68	Pontinia	—	5.000	—	—
	Livorno:				
69	Piombino	Capoluogo	40.000	—	—
	Lucca:				
70	Minucciano	Capoluogo	5.000	—	—
	Macerata:				
71	Macerata	Frazione Villa Potenza	5.000	—	—
	Massa Carrara:				
72	Zeri	Frazione Coloretta	5.000	4.000	—
73	Carrara	Frazione Bedizzano	10.000	4.000	—
74	Massa	Frazione Mirteto	20.000	—	—
	Messina				
75	Messina	Villaggio Gesso	5.000	—	25.500
76	Mistretta	2ª sede	20.000	—	—
77	Milazzo	Rione Borgo	40.000	—	—

Numero	COMUNE	Località in cui ha sede la farmacia	Tassa concessione governativa	Indennità residenza	Indennità avviamento
			Lire	Lire	Lire
	Milano:				
78	Milano	13ª sede	100.000	—	—
79	Milano	23ª sede	100.000	—	—
80	Milano	46ª sede	100.000	—	—
81	Milano	125ª sede	100.000	—	—
82	Milano	201ª sede	100.000	—	—
83	Milano	209ª sede	100.000	—	—
84	Arconate	—	5.000	—	—
85	Bollate	2ª sede	20.000	—	—
86	Carate Brianza	2ª sede	20.000	—	—
87	Giussano	2ª sede	20.000	—	—
88	Lissone	3ª sede	40.000	—	—
89	Magenta	3ª sede	40.000	—	—
90	Rho	4ª sede	40.000	—	—
91	Seregno	4ª sede	40.000	—	—
92	Sesto S. Giovanni	6ª sede	40.000	—	—
93	Sesto S. Giovanni	7ª sede	40.000	—	—
	Modena:				
94	Soliera	Frazione Sozzigalli	5.000	—	da stabil.
95	Nonantola	Capoluogo	20.000	—	—
	Napoli:				
96	Afragola	1ª sede	40.000	—	da stabil.
97	Afragola	2ª sede	40.000	—	da stabil.
98	Afragola	3ª sede	40.000	—	da stabil.
99	Portici	6ª sede	40.000	—	—
100	Torre del Greco	3ª sede	60.000	—	—
101	Boscoreale	3ª sede	40.000	—	da stabil.
102	Castellammare di Stabia	Frazione Scanzano	60.000	—	da stabil.
103	Acerra	2ª sede - farmacia Romano	40.000	—	da stabil.
	Novara:				
104	Gravellona Toce	—	5.000	—	129.000
	Padova:				
105	Baone	—	5.000	4.000	—
106	Padova	Frazione Montà	80.000	—	—
	Palermo:				
107	Corleone	2ª sede	20.000	—	27 150
108	Misilmeri	1ª sede	20.000	—	46.800
109	Petralia Soprana	3ª sede	10.000	—	—
	Perugia:				
110	Foligno	S. Eraclio	5.000	—	—
111	Paciano	—	5.000	—	—
	Pesaro:				
112	Urbania	Zona Nord	10.000	—	—
	Pescara:				
113	Bussi	—	5.000	—	—
114	Loreto Aprut.	2ª sede	10.000	—	—
	Piacenza				
115	Monticelli	Frazione San Nazzaro	10.000	—	da stabil.
	Pisa:				
116	Calcinaia	—	5.000	—	—
	Potenza:				
117	Potenza	—	40.000	—	—
	Ragusa				
118	Vittoria	Frazione Scoglitti	5.000	4.000	—
	Reggio Calabria				
119	Gioia Tauro	Frazione marina 3ª sede	20.000	—	—

Numero	COMUNE	Località in cui ha sede la farmacia	Tassa concessione governativa	Indennità residenza	Indennità avviamento
			Lire	Lire	Lire
	Reggio Emilia:				
120	Ramiseto	—	5.000	4.000	—
121	Ciano d'Enza	—	10.000	4.000	88.800
	Roma:				
122	Roma	Ripa 39ª sede	100.000	—	—
123	Roma	Galilei 57ª sede	100.000	—	—
124	Roma	Leopardi 54ª sede	100.000	—	—
125	Roma	Lido Roma II 206ª sede	100.000	—	36.000
126	Roma	S. Onofrio 193ª sede	100.000	—	307.500
127	Roma	Pietra Papa 157ª sede	100.000	—	457.000
128	Roma	Campitelli 33ª sede	100.000	—	178.950
129	Roma	Vescovio 229ª sede	100.000	—	—
130	Roma	Testaccio III 81ª sede	100.000	—	—
131	Roma	Farioli II 100ª sede	100.000	—	—
132	Montecelio	—	5.000	4.000	da stabil.
133	Pomezia	—	5.000	4.000	da stabil.
134	Riofreddo	—	5.000	4.000	da stabil.
135	Sacrofano	—	5.000	4.000	—
136	Colleferro	—	5.000	4.000	—
137	Cerveteri	—	5.000	4.000	—
138	Velletri	Frazione Lariano	5.000	4.000	—
	Rovigo:				
139	Rovigo	Capoluogo	40.000	—	—
140	Rovigo	Frazione Grignano	40.000	—	—
141	Trecenta	—	10.000	—	—
	Salerno:				
142	Cava dei Tirreni	6ª sede	40.000	—	—
143	Ponte Cagnano	2ª zona Frazione Faiano	20.000	—	—
	Sassari:				
144	Alghero	Fertilia 4ª sede	40.000	—	—
145	Olbia	Rione S. Semplicio 3ª sede	20.000	—	—
	Savona:				
146	Savona	Zona Santuario	60.000	—	—
	Siena:				
147	Castelnuovo	Vagliagli	5.000	4.000	—
148	Montalcino	Torrenieri	5.000	4.000	—
	Siracusa:				
149	Siracusa	Frazione Belvedere	5.000	4.000	—
150	Augusta	—	40.000	—	—
	Spezia:				
151	Arcola	Romito 2ª sede	10.000	—	—
152	Portovenere	2ª sede	10.000	4.000	—
	Taranto:				
153	Taranto	27ª sede	80.000	—	—
154	Monteiasi	—	5.000	—	—
155	Martina Franca	8ª sede	40.000	—	—
156	Ginosa	1ª sede	20.000	—	27.000
157	Manduria	Frazione	40.000	—	—
	Teramo:				
158	Atri	Frazione S. Manurita	5.000	4.000	—
159	Tortoreto	Capoluogo	5.000	4.000	3.000
	Terni:				
160	Terni	Frazione Papigno	10.000	—	—
161	Baschi	Frazione Acqualoreto	5.000	—	—
162	Attigliano		5.000	—	—
	Torino:				
163	Azeglio		5.000	2.000	100.000

Numero	COMUNE	Località in cui ha sede la farmacia	Tassa concessione governativa	Indennità residenza	Indennità avviamento
			Lire	Lire	Lire
	Trapani:				
164	Poggioreale	—	5.000	—	30.000
165	Salaparuta	—	5.000	—	30.000
	Treviso:				
166	Altivole	—	10.000	—	—
167	Gorgo al M.	—	10.000	—	—
168	Mareno di Piave	—	10.000	—	—
169	S. Vendemiano	—	10.000	—	—
	Udine:				
170	Udine	Già farmacia Paderno	60.000	—	da stabil.
171	Pordenone	Frazione Torre	40.000	—	—
172	Dignano	—	5.000	4.000	—
	Varese:				
173	Varese	Casbeno 7ª sede	60.000	—	—
174	Busto Arsizio	7ª sede	60.000	—	—
	Venezia:				
175	Iesolo	2ª sede	20.000	—	372.000
176	Gruaro	—	5.000	—	—
177	Mira	Frazione Gambarara	5.000	—	186.000
178	Fossalta di Piave	—	5.000	—	417.600
179	S. Donà di Piave	—	40.000	—	—
180	S. Stino Livenza	—	10.000	—	—
181	Venezia	Mestre Zona Barche	100.000	—	—
182	Venezia	Lido	100.000	—	—
183	Venezia	Giudecca	100.000	—	—
184	Venezia	Marghera	100.000	—	—
185	Venezia	Quattro Cantoni	100.000	—	—
186	Dolo	—	10.000	—	—
	Verona:				
187	Nogarole Rocca	—	5.000	4.000	130.800
188	Pastrengo	—	5.000	4.000	—
	Viterbo:				
189	Orte Scalo	—	10.000	—	—

L'autorizzazione all'esercizio delle farmacie a fianco delle quali è indicata un'indennità di avviamento, importa l'obbligo nei rispettivi concessionari di rilevare dai precedenti titolari o dai loro eredi gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, nonchè di corrispondere agli aventi diritto l'indennità di avviamento nella misura stabilita dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande — redatte su carta da bollo da L. 32 — e dei documenti e titoli, è stabilito in giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda diretta all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome e paternità del concorrente e l'indicazione del suo domicilio.

Le domande devono essere corredate dai documenti in carta da bollo, legalizzati in quanto occorra, atti a comprovare:

1) la cittadinanza italiana, ovvero la circostanza di averla perduta senza concorso della propria volontà, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 agosto 1947, n. 820, citato nelle premesse;

2) che il candidato era già titolare di una farmacia, con l'indicazione del Comune e della località del Comune in cui la farmacia era in esercizio, nonchè della data sotto la quale il candidato vi conseguì la titolarità e dell'autorità che rilasciò l'autorizzazione;

3) che il candidato ha dovuto abbandonare la propria sede e la farmacia in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra.

Il documento di cui al n. 2 del comma precedente, ove non sia l'originale decreto di autorizzazione all'esercizio della farmacia o la copia autentica di esso, dovrà consistere in un certificato rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Ministero degli affari esteri o da quello dell'Africa Italiana. Il documento di cui al n. 3 dovrà consistere in una attestazione rilasciata da una delle predette Amministrazioni.

Qualora le Amministrazioni indicate nel comma precedente non siano in grado di rilasciare i certificati e le attestazioni sopra indicati, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Devono inoltre essere presentati:

a) il certificato generale del casellario giudiziario;

b) un certificato medico comprovante che il concorrente è esente da difetti e imperfezioni che gl'impediscono l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.

Art. 4.

I concorrenti, titolari di farmacie distrutte in seguito ad eventi bellici e non riattivate, devono presentare, in luogo dei documenti indicati nell'articolo precedente ai nn. 2) e 3), un certificato atto a comprovare la titolarità della farmacia andata distrutta ed un'attestazione del prefetto dalla quale risulti che la distruzione è dovuta ad eventi bellici e che la farmacia non è stata riattivata.

Art. 5.

Nel caso in cui più persone fossero contitolari di una stessa farmacia, la domanda deve essere prodotta da uno solo dei contitolari designato dagli altri con atto notarile.

In caso di disaccordo, la domanda è prodotta dal contitolare che ha maggiore anzianità di esercizio professionale.

Agli effetti della graduatoria non sono valutati i titoli degli altri contitolari.

Art. 6.

Il figlio, o in mancanza di figli, il coniuge, che per la morte del titolare avrebbe potuto usufruire della disposizione dell'art. 107 del testo unico delle leggi sanitarie, possono partecipare al presente concorso utilizzando i titoli del precedente titolare.

Parimenti, se la farmacia del titolare premorto era ancora trasferibile, può essere ammesso a concorso il figlio, anche se non farmacista, purchè avviato agli studi farmaceutici o almeno iscritto all'ultimo anno di scuola media di secondo grado.

Art. 7.

Allegata alla domanda ogni concorrente deve inoltre presentare una dichiarazione sottoscritta in carta da bollo, nella quale debbono essere indicate le sedi messe a concorso secondo l'ordine di preferenza che egli attribuisce ad ogni sede.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e composta da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un consigliere di Stato che la presiede, da un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° dell'Amministrazione civile dell'interno distaccato presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, da un ispettore generale per il servizio farmaceutico del predetto Alto Commissariato, da un farmacista designato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e da un docente di chimica farmaceutica o di farmacologia.

Un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore all'8° dell'Amministrazione civile dell'interno, distaccato presso l'Alto Commissariato, eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 9.

L'esclusione dal concorso per mancanza di requisiti o per inosservanza delle condizioni stabilite nel presente bando, è disposta dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Il provvedimento è definitivo.

Art. 10.

La Commissione forma la graduatoria dei concorrenti tenendo presente:

a) l'importanza della sede in cui si trovava la farmacia;

b) l'anzianità della concessione dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia;

c) l'anzianità di esercizio professionale.

Saranno osservate le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

L'assegnazione delle farmacie è fatta in base alla graduatoria, secondo l'ordine di preferenza indicato dai singoli aspiranti nella dichiarazione di cui all'art. 7.

In caso di mancata accettazione di una sede da parte dell'assegnatario, la sede stessa non viene assegnata a nessun altro concorrente.

Art. 12.

I vincitori del concorso che, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, non accettino la farmacia ad essi assegnata, decadono dal diritto e non possono più presentarsi ad altro eventuale concorso bandito a termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 agosto 1947, n. 820, citato nelle premesse.

E' tuttavia data facoltà ai vincitori del concorso di cambiare tra loro le sedi assegnate, con dichiarazione con firma autenticata che deve pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 13.

I vincitori del concorso decadono di diritto dalla precedente autorizzazione, all'atto dell'assegnazione della nuova farmacia, ancorchè rinuncino alla sede assegnata, salva la facoltà prevista dal 2° comma del precedente art. 12.

Art. 14.

L'autorizzazione è subordinata all'adempimento delle disposizioni degli articoli 108, 110 e 112, 1° e 2° comma, del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 15.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato in copia ai prefetti, alla presidenza della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e a tutti gli Ordini provinciali dei farmacisti.

Roma, addì 31 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1319)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1948, n. 20449.2/8043, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara;

Visto il dispaccio telegrafico 2 aprile 1948, n. 35336, col quale il Prefetto di Novara rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Stefano Mastrogiacomo, trasferito ad altra sede, col consigliere di prima classe dott. Carlo Prestamburlo in qualità di presidente della Commissione predetta;

Decreta:

In sostituzione del dott. Stefano Mastrogiacomo è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara il consigliere di prima classe dott. Carlo Prestamburlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2336)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.